



COMUNE di MUCCIA

PROVINCIA di MACERATA

REGOLAMENTO

PER I LAVORI, I SERVIZI E LE FORNITURE IN ECONOMIA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 30/07/2015 ed in vigore dal 01/08/2015

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Modalità di acquisizioni in economia

Art. 3 Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

Art. 4 Limiti economici alle acquisizioni in economia

Art. 5 Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 6 Lavori in economia

Art. 7 Forniture in economia

Art. 8 Servizi in economia

Art. 9 Contratti misti

Art. 10 Norma di salvaguardia

TITOLO III – PROCEDIMENTO

Art. 11 Responsabile del procedimento

Art. 12 Interventi in economia mediante amministrazione diretta

Art. 13 Interventi in economia mediante cottimo fiduciario

CAPO I – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER ACQUISIZIONE DI LAVORI

Art. 14 Procedure per indagini di mercato e per predisposizione elenco operatori economici

Art. 15 Lettera di invito

Art. 16 Scelta del contraente

Art. 17 Autorizzazione alla spesa e perizie suppletive

Art. 18 Lavori d'urgenza

Art. 19 Lavori di somma urgenza

CAPO II – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 20 Procedure per indagini di mercato e per predisposizione elenco operatori economici

Art. 21 Lettera di invito

Art. 22 Scelta del contraente

Art. 23 Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

Art. 24 Disposizioni speciali per i servizi legali

Art. 25 Disposizioni speciali per i servizi tecnici

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI

Art. 26 Contratto

Art. 27 Garanzie e coperture assicurative

Art. 28 Revisione prezzi

Art. 29 Verifica regolare esecuzione

Art. 30 Contabilizzazione e procedure contabili

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Entrata in vigore

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia.
2. Il presente regolamento attua, altresì, le previsioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché agli artt. 173 e ss. e 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia al D.Lgs. n. 163/06.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nel piano economico di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. Gli affidamenti in economia disciplinati dal presente regolamento avvengono nel rispetto del principio di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di quelli di trasparenza, concorrenza, economicità, parità di trattamento e rotazione.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme previste dal Codice dei Contratti Pubblici e dal suo Regolamento attuativo.
7. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 - Modalità di acquisizioni in economia

1. Le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture possono essere effettuate:
 - a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Sono mediante amministrazione diretta le acquisizioni per le quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono mediante cottimo fiduciario le acquisizioni per le quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente Regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente Regolamento devono avvenire adottando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. 4 - Limiti economici alle acquisizioni in economia

1. In ottemperanza ai principi previsti dal Codice, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente Regolamento per particolari fattispecie, l'acquisizione in economia non può superare i seguenti importi:
 - a) per i lavori: importi non superiori ad euro 200.000,00;
 - b) per le forniture e i servizi: importi inferiori ad euro 200.000,00.Tale soglia è adeguata in relazione alle modifiche della soglia prevista dall'art. 28 comma 1 lett. b) del Codice, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248 del Codice.
2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificialmente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal presente Regolamento.
4. Non sono considerati artificialmente frazionati:
 - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;

b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 9, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

5. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti.

**TITOLO II -
INTERVENTI ORDINARI
Art. 5 - Lavori in economia**

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1 lett. a), i seguenti lavori:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste dal Codice in via ordinaria per l'appalto di lavori.

Rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- b) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
- c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- f) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
- g) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del d.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale

pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti. Rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
- b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
- d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
- e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
- f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

3. Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art. 6 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per il normale funzionamento degli uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

- a) mobili, arredi, attrezzature e suppellettili per ufficio;
- b) materiale multimediale, libri, riviste, giornali e pubblicazioni in genere ed abbonamenti a periodici sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- c) cancelleria, stampati, modulistica, stampa di atti e documenti, pubblicazioni e riproduzioni grafiche per la rilegatura, materiale di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature di ogni genere; materiale elettorale;
- d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;

- e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ed aziendale per i dipendenti;
- g) attrezzature tecniche e scientifiche per l'attuazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- h) attrezzature antincendio e dispositivi antifurto;
- i) attrezzature e materiali sportivi per le strutture scolastiche e per gli impianti sportivi;
- j) attrezzature e materiale vario per i servizi e per gli impianti cimiteriali;
- k) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- l) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto (elettrodomestici, attrezzatura ed utensileria varia per cucine, refettori, asili nido);
- m) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- n) organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento del personale, di convegni, riunioni, mostre od altre manifestazioni in materie istituzionali ovvero adesione agli stessi, ferma restando la disciplina della sponsorizzazione, non oggetto del presente regolamento;
- o) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- p) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- q) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- r) attrezzature e accessori per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere e per gli impianti sportivi;
- s) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- t) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, convegni, riunioni, mostre e cerimonie nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- u) spese per onoranze funebri;
- v) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- w) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
- x) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali;

y) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;

z) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:

a) mobili, arredi, soprammobili, armadi, scaffalature, tende, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;

b) attrezzature tecniche, climatizzatori, impianti telefonici e radiotelegrafici, televisivi e di amplificazione, apparecchiature ricetrasmittenti e telefoniche fissa e mobile e relativi accessori;

c) beni informatici hardware e software, accessori e parti di ricambio, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;

d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);

e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, montacarichi, montafereetri, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).

3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

4. Il ricorso alle acquisizioni in economia di forniture è, inoltre, consentito nelle ipotesi di cui all'art. 125, comma 10, del Codice degli appalti.

Art. 7 - Servizi in economia

1. Oltre ai casi espressamente previsti dall'art. 125, comma 10, del Codice, possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:

a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;

b) servizi di trasporto terrestre, inclusi i servizi con furgoni blindati ed i servizi con scuolabus, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712 (escluso 71235), 7512, 87304;

c) servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73 (escluso 7321);

d) servizi di trasporto di posta per via terrestre ed aerea di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 71235, 7321;

e) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 5, numero di riferimento CPC 752;

- f) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC ex 81, 812, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- g) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- h) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- i) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- j) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
- k) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866;
- l) servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi di cui all'allegato II.A, categoria 12, numeri di riferimento CPC 867, per come meglio disciplinati al successivo art. 25;
- m) servizi pubblicitari cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento CPC 874 e da 82201 a 82206;
- o) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento CPC 88442, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94;
- q) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 64, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;

- r) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 64, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- s) servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti di cui all'allegato II.B, categoria 20, numero di riferimento CPC 74;
- t) servizi legali di cui all'allegato II.B, categoria 21, numero di riferimento CPC 861, per come meglio disciplinati al successivo art. 24;
- u) servizi di collocamento e reperimento di personale (esclusi i contratti di lavoro) di cui all'allegato II.B, categoria 22, numero di riferimento CPC 872;
- v) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873 (tranne 87304); compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali e di manifestazioni;
- w) servizi relativi all'istruzione anche professionale di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- x) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- y) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:

- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
- b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;

3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.

Art. 8 - Contratti misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina prevista relativa alla prestazione prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).

2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 9 - Norma di salvaguardia

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto stessi.

TITOLO III

PROCEDIMENTO

Art. 10 - Responsabile del procedimento

1. Per ogni acquisizione in economia il Comune opera attraverso un responsabile del procedimento, unico per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione, individuato ai sensi della legge n. 241/1990.
2. Il Responsabile del procedimento svolge le funzioni ed i compiti individuati dall'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 10 del D.P.R. n. 207/2010;
3. Il responsabile del procedimento è responsabile della corretta esecuzione dei lavori, della fornitura e del servizio e della loro contabilizzazione, nonché del contenimento della spesa, comunque entro il limite autorizzato.
4. Il Responsabile del procedimento svolge anche la funzione di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 300 del Regolamento Attuativo.

Art. 11 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando le acquisizioni in economia di lavori, servizi o forniture avvengono mediante amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 11, ove non sia possibile l'esecuzione con

il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi o mediante ricorso al lavoro interinale.

2. Egli provvede, altresì, all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile, con le modalità fissate dal presente regolamento per acquisizioni in economia mediante cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 12 – Interventi in economia mediante cottimo fiduciario

1. Le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario si effettuano con le seguenti modalità:

a) per lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino all'importo di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a) e per servizi o forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino all'importo di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), l'affidamento avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, mediante apposita lettera di invito. Gli operatori economici vengono individuati sulla base di indagini di mercato da parte del Responsabile del procedimento, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, di cui ai successivi art. 14 e 20;

b) per lavori, servizi o forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento.

CAPO I – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER ACQUISIZIONE DI LAVORI

Art. 13 – Procedure per indagini di mercato o per predisposizione elenco operatori economici

1. Per i lavori di cui all'art. 13 lett. a) i soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, possono essere individuati tramite indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici di cui ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. Sulla base di appositi avvisi pubblicati sul sito del Comune per un periodo non inferiore a 15 giorni, l'ente può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, anche stabiliti distintamente con riferimento alle tipologie di lavori elencate all'art. 6, all'interno dei quali individua gli operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che,

secondo motivata valutazione dell'ente, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni precedentemente affidate dallo stesso o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

3. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti di ordine generale speciale richiesti dal Comune e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso all'uso predisposto dal Comune.

4. Il Comune può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario. I soggetti affidatari devono comunque essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritti dal Codice per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Art. 14 - Lettera di invito

1. Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere apposito lettera di invito a presentare offerta agli operatori economici selezionati dagli elenchi di cui all'articolo 14.

2. La lettera di invito, a titolo esemplificativo, contiene:

- l'oggetto del lavoro da eseguire;
- le garanzie tecniche e qualitative del lavoro, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione della prestazione;
- le eventuali garanzie assicurative e le cauzioni, sia provvisorie che definitive;
- il corrispettivo e le modalità di pagamento;
- le modalità di presentazione dell'offerta e il criterio di aggiudicazione prescelto;
- il periodo di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione e la misura delle penali;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida e la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell'art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006;
- i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria;
- la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'onori e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
- ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o a mezzo PEC. Nei casi di interventi d'urgenza di cui all'art. 18 o di lavori di somma urgenza di cui all'art. 19 del presente regolamento,

l'invito può essere fatto anche a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno successivo;

4. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile del procedimento predispone un foglio patti e condizioni o capitolato d'onori, ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito e che deve essere disponibile per tutti i candidati.
5. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti;
6. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile del procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.
7. Ai sensi dell'art. 173, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario per lavori di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 e fino ad € 200.000,00 è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Art. 15 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, con uno dei seguenti criteri:
 - a) criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - b) criterio del prezzo più basso;
2. L'esame e la selezione della migliore offerta sono effettuati dal Responsabile del procedimento.
3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico. La predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario.
4. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza;

Art. 16 - Autorizzazione alla spesa e perizie suppletive

1. Nel caso di lavori l'autorizzazione alla spesa è concessa direttamente dal responsabile del servizio nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi negli atti programmatici dell'ente, secondo quanto disposto dall'art. 174, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.
2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad omissioni o errori progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla Giunta Comunale, su proposta del responsabile del

procedimento, nei limiti fissati dall'art. 4, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

3. Ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. n. 207/2010, ove durante l'esecuzione dei lavori in economia la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva dell'intervento può superare i limiti di cui di 200.000,00 euro.

Art. 17 - Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.

2. Il verbale è redatto dal responsabile del procedimento o da altro soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

3. Si applica, in ogni caso, quanto disposto dall'art. 175 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 18 - Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 18, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.

2. Degli eventi di cui ai commi 1 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.

4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. In difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo. L'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici. In assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.

5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 10 (dieci) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del procedimento, se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.

6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile del servizio procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

7. Si applica, in ogni caso, quanto disposto dall'art. 175 del D.P.R. n. 207/2010.

CAPO II – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 19 – Procedure per indagini di mercato o per predisposizione elenco operatori economici

1. Per l'acquisizione dei servizi e forniture di cui all'art. 13 lett. a) gli operatori economici da consultare sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici di cui al successivo comma 2.

Le indagini di mercato possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all'articolo 328 del Regolamento attuativo.

2. Sulla base di appositi avvisi pubblicati sul profilo del committente per un periodo non inferiore a 15 giorni, l'ente può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, stabiliti di volta in volta con riferimento alle attività elencate agli artt. 7 e 8, all'interno dei quali individua gli operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Si applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 dell'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 20 – Lettera di invito

1. Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere apposita lettera di invito agli operatori economici selezionati dall'elenco di cui all'articolo 20 comma 2 ovvero dall'indagine di mercato eventualmente espletata ai sensi dell'articolo 20, comma 3 del presente Regolamento.

2. La lettera d'invito, a titolo esemplificativo, deve riportare:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie assicurative e le cauzioni richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto e la forma di stipulazione del contratto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del Regolamento attuativo;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- k) l'indicazione dei termini di pagamento;
- l) i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
- m) ogni altra indicazione utile.

3. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o a mezzo PEC. Nei casi di interventi d'urgenza l'invito può essere fatto anche a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo;

4. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile del procedimento predispone un foglio patti e condizioni o capitolato d'oneri, ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito e che deve essere disponibile per tutti candidati,

5. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti;

6. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile del procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

7. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico operatore economico qualora vi sia motivata specialità o particolarità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti.

Art. 21 – Scelta del contraente

1. Si applica quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento.

2. L'esito della procedura di cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del committente, ai sensi dell'art. 331 del Regolamento Attuativo.

Art. 22 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 23 - Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo all'assistenza legale relativa ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati direttamente su base fiduciaria per importi fino ad euro 40.000,00 in applicazione delle norme del presente Regolamento e previo apposito preventivo da parte del professionista; per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.
2. Qualora i servizi di cui al comma 1 riguardano atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con previa delibera della Giunta Comunale.
3. Il comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
 - a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - c) prestazioni notarili;
 - d) formazione, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
 - e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.
5. Sono esclusi dal presente Regolamento gli incarichi di consulenza di cui all'art. 7 D.Lgs. n.165/2001.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI

Art. 24 - Contratto

1. I contratti di cottimo fiduciario di importo inferiore ad € 40.000,00 sono stipulati attraverso scrittura privata; in alternativa, possono essere stipulati mediante scambio di lettere con cui il Comune dispone l'esecuzione dei lavori o l'ordinazione dei beni e dei servizi.
2. I contratti di cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad € 40.000,00 sono stipulati in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante del Comune, oppure in forma di scrittura privata.
3. L'atto di cottimo riporta i medesimi contenuti della lettera di invito, ed in particolare, a titolo esemplificativo, deve contenere:
 - a) l'elenco specifico dei lavori, delle forniture e/o dei servizi affidati;
 - b) l'importo complessivo dell'intervento;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dell'esecuzione;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
 - g) le garanzie e la copertura assicurativa a carico dell'esecutore.
4. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito della verifica relativa alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario e della procedura prevista dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Art. 25 – Garanzie e coperture assicurative

1. Il concorrente invitato alle procedure di cottimo fiduciario deve allegare all'offerta, a pena di esclusione, la cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/06.
2. I soggetti affidatari delle procedure di cottimo fiduciario sono obbligati a costituire apposita cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06.
3. L'esecutore deve, in ogni caso, essere munito di copertura assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.

Art. 26 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 27 - Verifica regolare esecuzione

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione entro venti dal termine di esecuzione dell'intervento affidato.

2. Nelle ipotesi di contabilità semplificata, di cui all'art. 210 del D.P.R. n. 207/2010, il certificato di regolare esecuzione per i lavori può essere sostituito dal visto del direttore dei lavori sulle fatture di spese

3. La verifica di regolare esecuzione è eseguita da soggetti nominati dal responsabile di cui all'articolo 11, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.

Art. 28 – Contabilizzazione e procedure contabili

1. Per la contabilizzazione dei lavori in economia trovano applicazione gli artt. 203 e ss. del D.P.R. n. 207/2010. Le medesime norme si applicano, per quanto compatibili, per la contabilizzazione dei servizi e forniture in economia.

2. Al pagamento delle spese per l'acquisizione di beni e servizi in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto n. 2440 del 1923 e dell'articolo 9 del D.P.R.n.367/1994, secondo quanto dall'art. 338 del D.P.R. n. 207/2010.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Pretorio e tale termine trova applicazione anche nell'ipotesi di eventuali modifiche allo stesso.